

**CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) S.P.A.
CLAUSOLE CONTRATTUALI IN MATERIA DI DECRETO 231**

MILANO, 16 LUGLIO 2020

INDICE

1	CLAUSOLA CONTRATTUALE FORNITORI, CONSULENTIE PARTNER.....	3
2	CLAUSOLA CONTRATTUALE COLLABORATORI.....	3
3	CLAUSOLA CONTRATTUALE CONSULENTI FINANZIARI.....	4

1 Clausola contrattuale fornitori, consulenti e partner

“Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, così come successivamente modificato e integrato (il “Decreto 231”), la Società X dichiara di conoscere le prescrizioni di cui alla predetta normativa e di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231, nonché a rispettare altre simili norme eventualmente applicabili.

La Società X si impegna sin d’ora a prendere debita conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. adottato ai sensi del Decreto 231 (il “Modello”), del Codice Etico di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. e del Codice di Condotta del Gruppo Credit Agricole Indosuez, che ne costituiscono parte integrante, resi comunque disponibili sul sito internet della stessa (www.ca-indosuez.com).

Ogni violazione dei principi etici di cui al Codice Etico di CAIWI e al Codice di Condotta del Gruppo Credit Agricole Indosuez, nonché la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati previsti dal Decreto 231 da parte di soggetti del cui operato la Società X debba rispondere, anche a titolo di responsabilità diretta ai sensi della predetta normativa, legittimano CAIWI anche a recedere dal contratto per giusta causa, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., a seguito di comunicazione scritta da parte di CAIWI ed indipendentemente dalla condanna della Società X per le richiamate violazioni.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Società X per le perdite, i danni e le spese derivanti a CAIWI dalla violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra.”

2 Clausola contrattuale collaboratori

“Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, così come successivamente modificato e integrato (il “Decreto 231”), la parte X dichiara di conoscere le disposizioni di cui al predetto Decreto 231, del Codice Etico di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. (di seguito “CAIWI”) e del Codice di Condotta del Gruppo Credit Agricole Indosuez, messi a disposizione dalla medesima Banca e comunque consultabili sul sito internet della stessa (www.ca-indosuez.com), nonché le regole ed i principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il “Modello”) adottato da CAIWI ai sensi del Decreto 231 e relativi alla specifica area dell’attività espletata.

La parte X garantisce pertanto che, nell’effettuazione delle attività previste dal presente contratto, non terrà alcun comportamento, non porrà in essere alcun atto od omissione e non darà origine ad alcun fatto che possa violare i principi etici di cui al Codice Etico di CAIWI, al Codice di Condotta del Gruppo Credit Agricole Indosuez, o le regole di cui al Modello, di cui la parte X risulta essere destinataria in ragione del tipo di attività espletata per CAIWI e a non integrare alcuno dei reati richiamati dalla medesima normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali, ai sensi del predetto Decreto 231, possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa delle Società.

Ogni violazione dei principi etici di cui al Codice Etico di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. e al Codice di Condotta del Gruppo Credit Agricole Indosuez, nonché la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati richiamati dal Decreto 231 da parte di X, legittimano CAIWI a recedere dal contratto per giusta causa, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., a seguito di comunicazione scritta da parte di CAIWI ed indipendentemente dall’instaurazione di un

procedimento giudiziario per le richiamate violazioni. Resta in ogni caso ferma la responsabilità della parte X per le perdite, i danni e le spese derivanti a CAIWI dalla violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra.”

3 Clausola contrattuale consulenti finanziari

“Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, così come successivamente modificato e integrato (il “Decreto 231”), il consulente finanziario dichiara di conoscere le disposizioni di cui al predetto Decreto 231, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. (di seguito “CAIWI”) ai sensi del Decreto 231 (il “Modello”), del Codice Etico di CAIWI e del Codice di Condotta del Gruppo Credit Agricole Indosuez che ne costituiscono parte integrante, comunque consultabili sulla intranet aziendale.

Il consulente finanziario garantisce pertanto che, nell’espletamento delle attività previste dal presente contratto, non terrà alcun comportamento, non porrà in essere alcun atto od omissione e non darà origine ad alcun fatto che possa violare i principi etici di cui al Codice Etico di CAIWI o al Codice di Condotta del Gruppo Credit Agricole Indosuez, né le regole comportamentali previste dal Modello, né integrerà alcuno dei reati richiamati dalla medesima normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali, ai sensi del Decreto 231, possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa di CAIWI.

Ogni violazione dei principi etici di cui al Codice Etico di CAIWI o al Codice di Condotta del Gruppo Credit Agricole Indosuez, nonché la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati previsti dal Decreto 231 da parte del consulente finanziario legittimano CAIWI a recedere dal contratto per giusta causa, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., a seguito di comunicazione scritta da parte di CAIWI ed indipendentemente dall’instaurazione di un procedimento giudiziario per le richiamate violazioni. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del consulente finanziario per le perdite, i danni e le spese derivanti a CAIWI dalla violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra.

Il consulente finanziario dichiara, altresì, di essere a conoscenza dei compiti e delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza di CAIWI di cui al Modello e di accettare che tale Organismo svolga le proprie attività ispettive e di vigilanza anche nei confronti di esso consulente finanziario.”